



*Termine di referendum: 18 aprile 2024*

---

## **Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale**

del 22 dicembre 2023

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 aprile 2023<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 24 marzo 1995<sup>2</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale**

*Art. 13 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'IPI riscuote tasse per:

- a. il rilascio e il mantenimento di titoli di protezione nell'ambito del diritto dei beni immateriali;
- b. la tenuta e l'edizione di registri;
- c. il rilascio di autorizzazioni e la sorveglianza sulle società di gestione;
- d. le pubblicazioni prescritte legalmente; e
- e. altri atti d'esecuzione previsti dalla legislazione in materia di proprietà intellettuale.

<sup>1</sup> FF 2023 1184

<sup>2</sup> RS 172.010.31

## 2. Legge del 9 ottobre 1992<sup>3</sup> sul diritto d'autore

*Titolo prima dell'art. 75*

### **Capitolo 4:**

### **Intervento in caso di introduzione di merci nel territorio doganale o di asportazione di merci dal territorio doganale**

*Art. 75* Denuncia di merci sospette

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini nonché le società di gestione autorizzate qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di merce la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini.

<sup>2</sup> In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda secondo l'articolo 76.

*Art. 76* Domanda d'intervento

<sup>1</sup> Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di merce la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini, il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo di tale merce.

<sup>2</sup> Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta:

- a. secondo la procedura ordinaria (art. 77c–77h); o
- b. secondo la procedura semplificata (art. 77h<sup>bis</sup>), se si tratta di un piccolo invio.

<sup>3</sup> Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata perché provveda lui stesso alla distruzione.

<sup>4</sup> La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 77 capoversi 3 e 4.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell'invio.

<sup>6</sup> Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l'UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; fornisce in particolare una descrizione precisa della merce.

<sup>7</sup> L'UDSC decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

<sup>3</sup> RS 231.1

*Art. 77* Ritenzione della merce

<sup>1</sup> Se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1, ha motivo di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, l'UDSC:

- a. trattiene la merce; e
- b. lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

<sup>2</sup> Se con la domanda d'intervento di cui all'articolo 76 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 76 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 77*h*<sup>bis</sup>.

<sup>3</sup> L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

<sup>4</sup> In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

<sup>5</sup> Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPi della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.

*Art. 77a* Campioni o modelli

<sup>1</sup> Durante la ritenzione della merce, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

<sup>2</sup> Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

<sup>3</sup> Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

*Art. 77b cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli e della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 77a capoverso 1.

<sup>3</sup> L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

*Art. 77c, rubrica, nonché cpv. 1-3*

Comunicazione concernente la domanda di distruzione della merce

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 77e* Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

*Art. 77f cpv. 2*

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 77g cpv. 2*

<sup>2</sup> Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 77e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 77f capoverso 1.

*Art. 77h cpv. 2*

<sup>2</sup> Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni o modelli.

*Inserire prima del titolo quinto a*

*Art. 77h<sup>bis</sup>* Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

<sup>1</sup> Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene la merce:

- a. se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1, ha motivo di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale della merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini; e
- b. se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 76 cpv. 2 lett. b).

<sup>2</sup> Può incaricare l'IPI di svolgere le ulteriori fasi della procedura.

<sup>3</sup> L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce verrà distrutta se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

<sup>4</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richie-

dente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 77 capoversi 3 e 4, 77a, 77b e 77h.

<sup>5</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure la affida al richiedente per la distruzione se questi lo ha richiesto secondo l'articolo 76 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

<sup>6</sup> L'autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero della merce distrutta in virtù del capoverso 5.

### 3. Legge del 9 ottobre 1992<sup>4</sup> sulle topografie

*Art. 12* Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale

L'intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale è retto dagli articoli 75–77h<sup>bis</sup> della legge del 9 ottobre 1992<sup>5</sup> sul diritto d'autore.

### 4. Legge del 28 agosto 1992<sup>6</sup> sulla protezione dei marchi

*Titolo prima dell'art. 70*

#### **Capitolo 3:**

#### **Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale**

*Art. 70* Denuncia di merci sospette

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

<sup>2</sup> In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 possa presentare una domanda secondo l'articolo 71.

<sup>4</sup> RS 231.2

<sup>5</sup> RS 231.1

<sup>6</sup> RS 232.11

*Art. 71* Domanda d'intervento

<sup>1</sup> Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, il titolare di un marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo di tale merce.

<sup>2</sup> Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta:

- a. secondo la procedura ordinaria (art. 72c–72h); o
- b. secondo la procedura semplificata (art. 72i), se si tratta di un piccolo invio.

<sup>3</sup> Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata perché provveda lui stesso alla distruzione.

<sup>4</sup> La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 72 capoversi 3 e 4.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell'invio.

<sup>6</sup> Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l'UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; fornisce in particolare una descrizione precisa della merce.

<sup>7</sup> L'UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

*Art. 72* Ritenzione della merce

<sup>1</sup> Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC:

- a. trattiene la merce; e
- b. lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

<sup>2</sup> Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i.

<sup>3</sup> L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

<sup>4</sup> In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

<sup>5</sup> Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPi della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.

*Art. 72a* Campioni o modelli

<sup>1</sup> Durante la ritenzione della merce, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

<sup>2</sup> Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

<sup>3</sup> Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

*Art. 72b cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli e della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 72a capoverso 1.

<sup>3</sup> L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

*Art. 72c, rubrica, nonché cpv. 1-3*

Comunicazione concernente la domanda di distruzione della merce

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 72e* Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

*Art. 72f cpv. 2*

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 72g cpv. 2*

<sup>2</sup> Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 72e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 72f capoverso 1.

*Art. 72h cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'UDSC può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'UDSC può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

<sup>2</sup> Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni o modelli.

*Inserire prima del titolo 4*

*Art. 72i* Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

<sup>1</sup> Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene la merce:

- a. se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza; e
- b. se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b).

<sup>2</sup> Può incaricare l'IPI delle ulteriori fasi della procedura.

<sup>3</sup> L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce verrà distrutta se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

<sup>4</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 72 capoversi 3 e 4, 72a, 72b e 72h.

<sup>5</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure la affida al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta secondo l'articolo 71 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

<sup>6</sup> L'autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero della merce distrutta in virtù del capoverso 5.

## 5. Legge del 5 ottobre 2001<sup>7</sup> sul design

*Titolo prima dell'art. 46*

### **Sezione 5:**

### **Intervento in caso di introduzione di oggetti nel territorio doganale o di asportazione di oggetti dal territorio doganale**

*Art. 46* Denuncia di oggetti sospetti

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un design depositato qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente.

<sup>2</sup> In tali casi, è autorizzato a trattenere gli oggetti durante tre giorni feriali affinché il titolare del diritto possa presentare una domanda giusta l'articolo 47.

*Art. 47* Domanda d'intervento

<sup>1</sup> Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo di tali oggetti.

<sup>2</sup> Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che gli oggetti siano distrutti:

- a. secondo la procedura ordinaria (art. 48c–49); o
- b. secondo la procedura semplificata (art. 49a), se si tratta di un piccolo invio.

<sup>3</sup> Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che gli oggetti gli siano consegnati perché provveda lui stesso alla distruzione.

<sup>4</sup> La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 48 capoversi 3 e 4.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell'invio.

<sup>6</sup> Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l'UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; fornisce in particolare una descrizione precisa degli oggetti.

<sup>7</sup> L'UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

<sup>7</sup> RS 232.12

*Art. 48* Ritenzione degli oggetti

<sup>1</sup> Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1, ha motivo di sospettare che gli oggetti destinati a essere introdotti nel territorio doganale o asportati dal territorio doganale siano prodotti illecitamente, l'UDSC:

- a. trattiene gli oggetti; e
- b. lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti.

<sup>2</sup> Se con la domanda d'intervento di cui all'articolo 47 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 47 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 49a.

<sup>3</sup> L'UDSC trattiene gli oggetti al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

<sup>4</sup> In casi motivati, può trattenere gli oggetti per altri dieci giorni feriali al massimo.

<sup>5</sup> Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e di svolgere le ulteriori fasi della procedura.

*Art. 48a* Campioni o modelli

<sup>1</sup> Durante la ritenzione degli oggetti, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti ritenuti.

<sup>2</sup> Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

<sup>3</sup> Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

*Art. 48b cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 48 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibile consegna di campioni o modelli o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 48a capoverso 1.

<sup>3</sup> L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

*Art. 48c, rubrica, nonché cpv. 1 e 3*

Comunicazione concernente la domanda di distruzione degli oggetti

<sup>1</sup> e <sup>3</sup> *Abrogati*

*Art. 48e* Mezzi probatori

Prima della distruzione degli oggetti, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

*Art. 48f cpv. 2*

<sup>2</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione degli oggetti, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

*Art. 48g cpv. 2*

<sup>2</sup> Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 48e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 48f capoverso 1.

*Art. 49 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione degli oggetti e dal prelievo dei campioni o modelli.

*Inserire prima del titolo del capitolo 4*

*Art. 49a* Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

<sup>1</sup> Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene gli oggetti:

- a. se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 47 capoverso 1, ha motivo di sospettare che oggetti destinati all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale siano stati prodotti illecitamente; e
- b. se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 47 cpv. 2 lett. b).

<sup>2</sup> Può incaricare l'IPI di svolgere le ulteriori fasi della procedura.

<sup>3</sup> L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione degli oggetti, comunicandogli che gli oggetti verranno distrutti se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

<sup>4</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 48 capoversi 3 e 4, 48a, 48b e 49.

<sup>5</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge gli og-

getti a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure li affida al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta secondo l'articolo 47 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

<sup>6</sup> L'autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero degli oggetti distrutti in virtù del capoverso 5.

## 6. Legge del 25 giugno 1954<sup>8</sup> sui brevetti

*Art. 40e cpv. 1, primo periodo*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco ...*

*Titolo prima dell'art. 86a*

### **Capo 4:**

### **Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale**

*Art. 86a*

A. Denuncia di  
merci sospette

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare del brevetto qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di merce che viola un brevetto valido in Svizzera.

<sup>2</sup> In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché la persona legittimata possa presentare una domanda secondo l'articolo 86b.

*Art. 86b*

B. Domanda  
d'intervento

<sup>1</sup> Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di merce che viola un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo della merce.

<sup>2</sup> Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta:

- a. secondo la procedura ordinaria (art. 86f–86k); o
- b. secondo la procedura semplificata (art. 86l), se si tratta di un piccolo invio.

<sup>3</sup> Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata perché provveda lui stesso alla distruzione.

<sup>4</sup> La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 86c capoversi 3 e 4.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell'invio.

<sup>6</sup> Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l'UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; in particolare una descrizione precisa della merce.

<sup>7</sup> L'UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

#### *Art. 86c*

C. Ritenzione  
della merce

<sup>1</sup> Se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 86b capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera, l'UDSC:

- a. trattiene la merce; e
- b. lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

<sup>2</sup> Se con la domanda d'intervento di cui all'articolo 86b capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 86b cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 86f.

<sup>3</sup> L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

<sup>4</sup> In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

<sup>5</sup> Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.

#### *Art. 86d*

D. Campioni  
e modelli

<sup>1</sup> Durante la ritenzione della merce, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

<sup>2</sup> Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

<sup>3</sup> Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

*Art. 86e cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 86c capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 86d capoverso 1.

<sup>3</sup> L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

*Art. 86f, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3*

F. Comunicazione  
concernente  
la domanda  
di distruzione  
della merce

I. Procedura

*Art. 86h*

III. Mezzi  
probatori

Prima di distruggere la merce, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

*Art. 86i cpv. 2*

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 86j cpv. 2*

<sup>2</sup> Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 86h decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 86i capoverso 1.

*Art. 86k cpv. 2*

<sup>2</sup> Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni o modelli.

*Inserire prima del titolo quarto*

*Art. 86l*

H. Procedura  
semplificata per  
la distruzione  
di piccoli invii

<sup>1</sup> Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene la merce:

- a. se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 86b capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera; e
- b. se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 86b cpv. 2 lett. b).

<sup>2</sup> Può incaricare l'IPI delle ulteriori fasi della procedura.

<sup>3</sup> L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce verrà distrutta se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

<sup>4</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 86c capoversi 3 e 4, 86d, 86e e 86k.

<sup>5</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure la affida al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta secondo l'articolo 86b capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

<sup>6</sup> L'autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero della merce distrutta in virtù del capoverso 5.

## 7. Legge del 21 giugno 2013<sup>9</sup> sulla protezione degli stemmi

*Titolo prima dell'art. 32*

### **Capitolo 5: Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale**

*Art. 32 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> All'intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale si applicano per analogia gli articoli 70–72i LPM<sup>10</sup>.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023

Il presidente: Eric Nussbaumer

La presidente: Eva Herzog

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 9 gennaio 2024

Termine di referendum: 18 aprile 2024

<sup>9</sup> RS 232.21

<sup>10</sup> RS 232.11